CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONCESSIONE DELLE AREE ORTIVE DENOMINATE "ORTI SOCIALI"

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 15.03.2021 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2023 del 16.03.2023 E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 28.12.2023

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento definisce i criteri organizzativi, le modalità di funzionamento, assegnazione e concessione degli Orti Sociali della Città di Albisola Superiore.

Art. 2 – FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale intende promuovere gli orti sociali quale opportunità di qualificazione di aree verdi e di socializzazione, secondo un modello gestionale basato sulla corresponsabilità, la cooperazione e la sostenibilità ambientale.

Gli orti sono concessi a favore dei cittadini interessati a svolgere tali attività non aventi scopo di lucro, per conseguire obbiettivi plurimi:

- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dando, nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità;
- intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- promuovere lo scambio intergenerazionale, sia dal punto di vista delle conoscenze e competenze tecniche, che della trasmissione di valori e principi etici, atti a formare la personalità dei più giovani;
- costituire un costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono, l'utilizzo improprio ed il vandalismo.

Art. 3 - DEFINIZIONE

Gli orti sociali sono situati in area pubblica, debitamente identificata e predisposta, organizzata in piccoli appezzamenti di terreno, di media superficie pari a circa mq. 45, al netto degli spazi comuni, con recinzione e delimitazione ed impianto irriguo, funzionali ad una assegnazione individuale, all'interno dell'area stessa.

Gli orti sono predisposti e finalizzati alla coltivazione di ortaggi, piante da frutto non di tipo arboreo, erbe aromatiche, fiori, secondo una modalità basata sulla corresponsabilità, sulla reciprocità e sulla sostenibilità ambientale. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono disponibili spazi comuni, l'impianto per l'irrigazione, i contenitori per il compostaggio, nonché eventuali aiuole per semenzai e per piante perenni.

Tutti gli impianti e le attrezzature concorrono nel conferire agli orti una connotazione sociale, perché la loro gestione e buona conservazione è affidata ai conduttori stessi, stimolati a cooperare tra di loro e con l'Amministrazione comunale.

Art. 4 - REQUISITI GENERALI DEGLI ASSEGNATARI

Per aver diritto all'assegnazione dell'orto, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- essere residenti nel Comune di Albisola Superiore;
- essere in grado di provvedere personalmente, anche con l'aiuto di amici o familiari, alla coltivazione dell'appezzamento assegnato;
- non disporre nel territorio comunale e/o nei comuni limitrofi di terreno coltivabile in uso o in possesso a qualsiasi titolo, né in uso o in possesso a nessun familiare convivente;
- avere un'età superiore ai 18 anni;
- non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Albisola Superiore.

Art. 5 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli orti sociali saranno assegnati per un periodo di quattro anni. L'attribuzione degli orti sociali avverrà in base alla graduatoria, formata in esito ad apposito avviso pubblico, con valenza quadriennale: alla graduatoria si attingerà in caso di disponibilità di aree ortive, a seguito di riconsegna o revoca delle concessioni, fino ad esaurimento della stessa. In caso di esaurimento della graduatoria, prima della sua scadenza naturale, qualora si verificassero disponibilità di aree ortive, sarà facoltà della Giunta comunale indire un nuovo avviso pubblico.

La graduatoria sarà pubblicata a conclusione dell'iter procedurale avviato con l'avviso pubblico.

L'assegnazione degli orti sociali sarà individuale ed in ciascuna area si prevede debbano, auspicabilmente, essere presenti differenti tipologie di assegnatari. Gli orti sociali verranno assegnati nella seguente misura:

Orto sociale A Sgrigua

- 4 orti a soggetti con età superiore ai 65 anni, con il criterio dell'età più elevata;
- 3 orti a nuclei familiari con figli minori a carico con il criterio del sorteggio;
- 3 orti a soggetti con età compresa fra i 18 e i 65 anni. con il criterio del sorteggio;

Orto sociale A Cigaa (loc Luceto)

- 3 orti a soggetti con età superiore ai 65 anni (di cui 1 riservato agli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare, come da convenzione n. 2599/2022 stipulata in data 22.03.2022 con A.R.T.E. Savona) con il criterio dell'età più elevata;
- 2 orti a nuclei familiari con figli minori a carico, con il criterio del sorteggio;
- 3 orti a soggetti con età compresa fra i 18 e i 65 anni, con il criterio del sorteggio.

Gli orti non assegnati, per insufficienza di richieste, saranno distribuiti tra le altre categorie a seguito sorteggio.

A ciascun assegnatario potrà essere concesso solo un orto: per l'individuazione dei singoli spazi si utilizzerà il criterio del sorteggio sulla base della planimetria allegata al presente regolamento.

I richiedenti non risultati assegnatari ed inseriti in una graduatoria valida per una delle due aree ortive possono presentare richiesta di concessione, a seguito pubblicazione di avviso pubblico, per l'altra area ortiva. In caso di assegnazione di un lotto, il concessionario sarà automaticamente cancellato da entrambe le graduatorie.

Art. 6 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo prestampato, dovranno essere inoltrate al Comune entro la scadenza indicata nell'avviso pubblico, consultabile sul sito internet del Comune di Albisola Superiore. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e l'Amministrazione comunale revocherà l'eventuale concessione già conseguita.

Art. 7 – DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE

Ciascun orto sociale verrà assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dal Dirigente del Settore competente e revocabile in qualsiasi momento, qualora ciò si rendesse necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

La concessione avrà durata quadriennale (quattro anni), salva l'anticipata rinuncia dell'assegnatario o revoca da parte dell'Amministrazione comunale.

In caso di riconsegna volontaria dell'area ortiva, ovvero su revoca esercitata dall'Amministrazione comunale, le aree rese disponibili e assegnabili saranno concesse in corso d'anno, dietro il pagamento di un canone mensile equiparato a quello previsto per le concessioni già vigenti. In tale caso la durata della concessione si allineerà alla naturale scadenza della graduatoria ad eccezione di eventuale subentro entro i 12 mesi dalla naturale scadenza della graduatoria; in questa situazione il concessionario avrà la proroga della concessione di ulteriori quattro anni.

Al venir meno del rapporto concessorio, l'area assegnata dovrà essere rilasciata libera e nessun indennizzo o compenso alcuno sarà corrisposto dall'Amministrazione comunale o dal nuovo concessionario per le eventuali piantumazioni in essere.

Art. 8 – CORRISPETTIVO ANNUALE

L'affidatario dovrà versare un corrispettivo annuale fissato in € 85,00. Detto importo sarà aggiornato, con cadenza biennale, con l'aggiunta dell'incremento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati e sarà successivamente comunicato ai concessionari.

Il corrispettivo per il primo anno dovrà essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione; per le annualità successive, il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata, entro il 30 giugno di ciascun anno, secondo le modalità indicate dal settore competente.

L'assegnatario non in regola con il versamento del corrispettivo annuale sarà invitato con formale lettera a provvedervi entro un termine tassativo non superiore a 30 giorni. La mancata regolarizzazione della posizione, comporterà la revoca della concessione.

In caso di rinuncia all'utilizzo, successiva al pagamento annuale, non sarà effettuato alcun rimborso.

Art. 9 - GESTIONE DELLE AREE ORTIVE

Tutte le spese relative alla gestione degli orti sociali saranno a carico dei concessionari. I prodotti ricavati dalla coltivazione rimarranno di proprietà degli stessi e non potranno, sotto qualsiasi forma, essere commercializzati.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale sarà pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

Gli scarti ortivi dovranno essere trasformati in compost: ogni assegnatario sarà tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria compostiera, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area assegnata, dovranno essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

In tutte le aree a disposizione sarà concesso far entrare gli animali da compagnia. Sarà fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno o disturbo.

Art. 10 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari hanno l'obbligo di:

a) contenere le proprie attività consentite nell'ambito della superficie assegnata e di non invadere le parti comuni e le aree limitrofe;
b) coltivare il proprio orto con continuità, mantenendolo in stato decoroso e di non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri concessionari;
c) tenere pulite ed in buono stato le parti comuni quali i viottoli, la recinzione;
d) collaborare nell'esecuzione dei lavori interessanti le parti comuni;
e) lasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose, alla scadenza o rinuncia o revoca della concessione, senza accampare alcun diritto né esigere un indennizzo dall'Amministrazione Comunale o da chi dovesse subentrare;
f) non installare alcuna struttura, anche se di carattere precario;
g) non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, per un responsabile consumo delle risorse idriche;
h) sottoscrivere ed integralmente accettare il presente Regolamento contestualmente alla formale assegnazione;
i) privilegiare le pratiche dell'agricoltura biologica e quindi di non fare impiego di sostanze che alterino la qualità del terreno e delle falde idriche sottostanti;
j) contribuire alle attività di gestione dell'area collettiva, offrendo alcune ore di volontariato per le attività comuni e di gestione dell'area;
k) provvedere alla chiusura del cancello di ingresso e controllare la chiusura del rubinetto dell'acqua;
l) non introdurre negli orti materiali di risulta o recupero (es. cassette, vetri, armadi, sedie, materiale edile, ecc..).

Ai concessionari degli orti è fatto divieto di:

a) usare pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e per le persone;
b) gettare rifiuti negli spazi liberi e fuori dalla recinzione;
c) accendere fuochi o bruciare sterpaglie;
d) costruire all'interno dell'area a disposizione ricoveri per animali di qualunque genere.

Art. 11 - COMPITI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

a) l'individuazione e la suddivisione delle aree ortive in unità coltivabili;
b) la manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione;
c) la manutenzione straordinaria delle recinzioni esterne;
d) la fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e delle compostiere;

Art. 12 - RICONSEGNA E REVOCA DELL'ORTO ASSEGNATO

I motivi di riconsegna e di revoca dell'orto assegnato sono i seguenti:

a) Rinuncia: l'assegnatario deve darne comunicazione scritta che potrà essere inviata via PEC o consegnata in forma cartacea all'ufficio protocollo del Comune;
b) Decesso del titolare della concessione: in tal caso l'orto può essere assegnato al coniuge, al convivente, oppure alla persona unita civilmente, purché residenti, che ne facciano richiesta, fino al termine della concessione;
c) Trasferimento di residenza verso altro Comune: ad avvenuta verifica della mutata condizione anagrafica, l'orto rientra nella disponibilità del Comune e si intende assegnabile;
d) Comportamento inadeguato;
e) Mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente Regolamento;
f) Gravi danni causati per incuria nei confronti di attrezzature ed aree, in presenza di segnalazioni accertate;
g) Reiterato accertamento che l'orto non viene coltivato, viene gravemente trascurato oppure viene coltivato in modo difforme dal Regolamento; dopo il secondo accertamento documentato subentra la revoca dell'assegnazione;
h) Mancato pagamento del canone annuale entro la scadenza assegnata.

Nei casi previsti dai punti d) e) f) g) h), il settore competente attiverà un'istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti al concessionario. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta la concessione verrà revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 13 – CONTROLLI

Il controllo di quanto disposto con il presente Regolamento è affidato al Servizio Agricoltura, che potrà valersi anche della collaborazione della Polizia Municipale.

Art. 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, le parti faranno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.